fabi LA VOCE DEI BANCARI

*Prestazioni a sostegno delle famiglie*

# Assegno per il nucleo familiare

Chi ne può usufruire ed a quali condizioni. La legge stabilisce annualmente i limiti di reddito.
A chi dev'essere presentata la domanda.

Nella foto
**Leonardo Comucci**

di ***Leonardo Comucci*** - *Esperto Fiscale*

Vogliamo ricordarvi la possibilità di poter usufruire degli assegni per il nucleo familiare; in questa sede ci limiteremo all'analisi degli aspetti fondamentali ricordando che per l'individuazione delle tabelle con i limiti di reddito differenziati in base alla composizione e tipologia del nucleo familiare (ad esempio: nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili; nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili; etc.) potete consultare il sito internet www.inps.it.

L'assegno per il nucleo familiare va inquadrato nell'ambito delle prestazioni a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

Questo "assegno" spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassaintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati e ai lavoratori con contratto di part time purché abbiano lavorato un certo numero di ore.

Possono richiedere questa prestazione a sostegno del reddito i seguenti componenti del nucleo familiare: il richiedente l'assegno, il coniuge del richiedente non legalmente separato, i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) aventi un'età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro e i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni. Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente.

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa)

sono considerati per la determinazione dell'assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.

Come accennato, il reddito rappresenta il requisito fondamentale per poter usufruire di questa prestazione. L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione, ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, è almeno pari al 70% dell'intero reddito familiare.

Per il pagamento dell'assegno è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, si deve considerare il reddito prodotto nel 2008.

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata:

- al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti;
- direttamente agli uffici Inps competenti per residenza in tutti gli altri casi (pensionati, disoccupati, lavoratori domestici ecc.).

Alla domanda deve essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia. Il pagamento può essere anticipato in busta paga dal datore di lavoro che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi; può essere fatto direttamente al lavoratore con assegno circolare, bonifico bancario o postale, oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

L'assegno spetta dal primo giorno del mese in cui si verifica l'evento (es. nascita di un figlio il 16 febbraio, l'assegno spetta dal 1° febbraio). L'assegno spetta fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento che determina la perdita dei requisiti (es. compimento del 18° anno di un figlio, decesso di un familiare). Il pagamento degli arretrati spettanti spetta comunque nei limiti della prescrizione di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

## IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Riteniamo utile approfondire cosa deve essere considerato nel reddito del nucleo familiare da dichiarare per poter usufruire dell'assegno; tale reddito è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare:

a) Redditi complessivi assoggettabili all'Irpef:

- Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione, etc.) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati;
- Redditi di qualsiasi natura come a puro titolo indicativo quelli derivanti da lavoro autonomo, da terreni, da fabbricati al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

b) Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91 nell'anno di riferimento) come ad esempio:

- Pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai non vedenti civili e ai sordomuti;
- Interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, etc.).

Non devono essere dichiarati invece:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail;

e altri tipi di rendite rintracciabili comunque nelle note di compilazione del modello necessario per poter usufruire dell'assegno per il nucleo familiare. Come accennato in premessa le tabelle con l'indicazione degli scaglioni di reddito familiare differenziati in base alla tipologia del nucleo familiare sono rintracciabili nel sito internet www.inps.it seguendo le indicazioni TUTTO INPS- Prestazioni –Prest.Sost.Redd.- Assegno nucleo familiare – Tabelle.

**Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di FAX 06 233 222 788.**